RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE

VERBALE

della riunione preconsultativa della Commissione legislativa del Gran Consiglio

(18-19 Ottobre 1893).

Breve storiato dei lavori preparatori della riforma

INTRODUZIONE.

La riforma della nostra procedura penale aveva già da lungo tempo ed a diverse riprese formato oggetto di discussione in seno al Gran Consiglio, il quale, con voce unanime riconoscendone l'urgente, imprescindibile necessità, aveva dato più volte incarico al Consiglio di Stato di elaborare un progetto di riforma al riguardo.

Essa era però sempre rimasto un pio desiderio, anche dopo l'istituzione — nel 1882 — della nota Commissione d'esperti, onde facevano parte gli onorevoli signori Respini, Volonterio, Soldati, Borella, Gabuzzi, Scazziga e Censi, e si fu solo nel luglio del 1891 che la causa della progettata riforma ebbe a fare un notevole passo in avanti.

« Nel suo rapporto sul Dipartimento di Giustizia », — così scriveva in data del 25 luglio di quell'anno il direttore del Dipartimento di Giustizia all'onorevole

consigliere avvocato Stefano Gabuzzi —, « la lodevole Commissione della gestione rinnovava anche quest'anno il voto che si spingesse alacremente innanzi la bisogna urgentemente necessaria di una completa riforma del nostro codice di procedura *penale*, e suggeriva, d'accordo col sottoscritto, il pensiero che si avesse a ricorrere — per meglio accelerarne la riuscita — all'opera individuale di qualche nostro provetto giureconsulto.....
.... Ora però che abbiamo luogo di ritenere che le cose pubbliche si siano rimesse, o vadano rimettendosi con calma nel tramite normale, ci togliamo licenza di riprendere la bisogna in mano e di domandarle se sia disposto a prestarci la di Lei preziosa collaborazione.

« *Tratterebbesi avantutto di elaborare una specie di tessera succinta o canavaccio dei principî che si vorrebbero mettere alla base delle nuove discipline di procedura penale.*

« Codesti principî verrebbero quindi fatto segno ad una preliminare discussione in grembo ad una speciale Commissione ed il risultato di questa discussione servirebbe di guida all'allestimento del disegno completo, da presentarsi al Governo dapprima e poscia al Gran Consiglio ».

L'onor. Gabuzzi accettava difatti — dopo qualche titubanza — l'incarico affidatogli con sua lettera dell'8 settembre dello stesso anno: « Dopo matura riflessione, mi è sembrato » — così egli si esprimeva — « di non poter declinarlo, limitato però alla elaborazione di una specie di tessera succinta o canevaccio dei principii che si dovrebbero mettere alla base di una riforma delle nostre leggi di procedura penale ».

La promessa Memoria venne inoltrata al Dipartimento di Giustizia nel dicembre del 1892: non rimaneva

quindi che a radunare la relativa Commissione di giuristi, a scegliersi eventualmente dentro o fuori del Gran Consiglio, per sottoporre alla sua disamina i criterii esposti dall'onorevole Gabuzzi.

Senonchè il Consiglio di Stato, alfine di accelerare – per quanto possibile – l'attuazione della desiderata riforma, appena presa in esame la surriferita memoria, incaricava il Dipartimento di Giustizia d'invitare l'autore della stessa a presentare *uno schema completo di progetto*. « Teniamo incarico di far sapere a V. S. », – diceva infatti l'officio 29 dicembre 1892 del precitato Dipartimento –, « essere vivo desiderio del Consiglio di Stato ch'Ella completi l'opera incominciata col redigere fin d'ora, sulla scorta dei principii surriferiti (quelli espressi nella Memoria) e di quelli che V. S. riterrà più idonei e praticamente applicabili alle condizioni nostre particolari, uno schema di nuovo codice della procedura penale ».

Avendo nondimeno l'onorevole Gabuzzi risposto: « .... Tuttavia io temo sempre di fare un lavoro inutile, poichè non potrebb'essere impossibile che le idee di riforma ch'io sostengo non abbiano ad avere il plauso della maggioranza del nostro Gran Consiglio. Laonde io ritorno all'opinione a Lei ripetutamente espressa, e manifestata d'altronde nella lettera accompagnatoria della Memoria sui principj fondamentali di una riforma del nostro processo penale, che cioè sia opportuno il far luogo ad una *preliminare preconsultazione* di una Commissione di giuristi del Cantone ». Il Consiglio di Stato rinvenne allora dalla presa decisione ed il Dipartimento di Giustizia – dopo varii, inevitabili ritardi – convocava al Capoluogo pel giorno 18 ottobre scorso la Commissione legislativa, di recente istituita dal Gran Consiglio, ai membri e supplenti della quale era stata già alcuni mesi prima trasmessa copia della sullodata Memoria Gabuzzi.

La circolare di convocazione era così concepita:

N.° 1170. Bellinzona, 1 ottobre 1893.

Pregiatissimo signor . . . . .
Membro della Commissione legislativa.

« Lo scrivente Dipartimento ha l'onore di comunicarle che, a scopo di preconsultazione sui principj fondamentali ai quali dovrebbe informarsi la riforma della procedura penale ed eventualmente anche quella della procedura civile, la Commissione legislativa, di cui V. S. fa parte, è convocata per il giorno 18 ottobre entrante, alle ore 11 ant., nell'anticamera di sinistra del Gran Consiglio.

« Vi raccomandiamo caldamente di non mancare a questa riunione preliminare, affinchè queste riforme, da tutti desiderate e tanto necessarie, abbiano finalmente a poter essere recate davanti al Gran Consiglio.

« Così pure vorremmo ricordarvi la nostra circolare del 24 agosto p. p., con la quale V'invitavamo a studiare la monografia dell'egregio signor consigliere avvocato Stefano Gabuzzi – *sulla riforma della procedura penale ticinese* – e ciò allo scopo di rendere la discussione possibilmente breve ed efficace.

Analogo invito fu pure diretto al lod. Tribunale di Appello ed al Pubblico Ministero, perchè si facessero rappresentare alle sedute della prefata Commissione, e quelle Magistrature delegarono all'uopo gli onorevoli signori vice-presidente d'appello avvocato B. Bertoni e procuratore pubblico avvocato C. Conti.

Sotto tali auspici e nell'intento surriferito, la Commissione legislativa si è effettivamente radunata addì 18 ottobre scorso.

Seduta del 18 ottobre.

Alle ore 11 antimeridiane — essendo presenti i signori consiglieri avvocati: Plinio Bolla, Achille Borella,

Achille Raspini-Orelli, Filippo Rusconi, Luigi Cattaneo, Stefano Gabuzzi, Severino Antonini, Plinio Perucchi, quali membri e supplenti della Commissione legislativa, ed i signori procuratore pubblico avvocato Carlo Conti e giudice Brenno Bertoni, rappresentante il Tribunale d'Appello, non che il dottor Luigi Colombi, direttore del Dipartimento di Giustizia, quale rappresentante il Consiglio di Stato, — il Presidente della Commissione, signor cons.re Bolla, dichiara aperta la seduta e dà la parola all'on. *Colombi,* il quale esprime — a nome del Dipartimento di Giustizia e del Consiglio di Stato — vivissimo il desiderio che i lavori di questa riunione preconsultativa abbiano a continuare alacremente per più giorni consecutivi, affinchè, al sciogliersi della medesima, il relatore della Memoria preliminare che serve di base alle odierne discussioni si trovi dinanzi un materiale sufficientemente elaborato e discusso sulla cui scorta potere poi, a sua volta, concretare ed allestire con cognizione di causa intorno ai criterii prevalenti uno schema di nuova procedura penale che il Dipartimento, ossequiando ai voti generalmente e ripetutamente espressi, vorrebbe trovarsi in grado di sottoporre — previa disamina da parte del Governo — al Gran Consiglio per la prossima sessione primaverile.

Presidente *Bolla.* A nome della Commissione, assicura l'on. direttore della Giustizia che i membri della stessa si terranno a disposizione del Consiglio di Stato fino a lavoro compiuto.

Colombi. Crede opportuno che prima di aprire la discussione l'onorevole Gabuzzi, autore della Memoria surriferita, esponga per sommi capi le idee fondamentali alle quali, secondo lui, dovrebbe informarsi la progettata riforma della procedura penale.

Gabuzzi. Si crede dispensato dall'entrare nei particolari dell'argomento e dal dimostrare partitamente i vizî del sistema attuale, gli onorevoli Membri della Com-

missione conoscendoli già per pratica e per istudio. Egli pensa del resto che ciò sia stato sufficientemente sviluppato nella sua Memoria inoltrata al lodevole Dipartimento di Giustizia e da quest'ultimo trasmessa ad ognuno dei presenti.

La riforma della nostra procedura deve cominciare dal GIUDICE. Noi abbiamo pel civile e pel penale il doppio grado di giurisdizione; in materia civile, l'istituzione può correre; in sede penale, essa costituisce all'incontro un assurdo. Difatti, il giudice di 1ª istanza pronuncia sulle risultanze dei dibattimenti, dell'audizione dei testimonj, del referto dei periti, dei costituti dell'imputato; il giudice d'appello, invece, deve fondare il suo criterio sopra un materiale del tutto diverso, poichè non sente nè testimonj, nè periti: l'unica base al suo giudizio è data dal processo verbale del magistrato di prima istanza, il quale — essendo tenuto per sunto — è molte volte abbastanza informe; la qual' cosa falsa completamente la nozione di una sentenza prolata sulla base di un identico materiale.

Si potrebbero, è vero, sentire i testimonj ed i periti anche in seconda istanza, ma oltre alla questione delle spese, le quali crescerebbero di tal' guisa a dismisura, vi si oppone la considerazione del grave pericolo che correrebbe la veridicità dei testimonj, soggetti nel frattempo a tentativi di corruzione, di pressione, ecc., specie quando da un unico testimonio dipendesse l'esito dell'intero processo.

Per il che prevale fra i trattatisti di procedura penale l'opinione della inammissibilità del giudizio di appello in materia penale.

Ma se noi vogliamo abbandonare il giudizio d'appello, dobbiamo riorganizzare il primo giudice. E qui si presentano diversi punti di questione:

Affidare la bisogna penale puramente e semplicemente agli attuali tribunali distrettuali?

Creare, in materia penale, un tribunale unico?
Introdurre la giurìa? oppure lo scabinato?

Il giudizio ***unico ed inappellabile*** non possiamo affidarlo ai ***tribunali distrettuali***, perchè non offrono sufficienti garanzie.

Un tribunale ***penale unico*** urta – malgrado l'ingente numero di legisti nel nostro Cantone – contro la difficoltà di trovare il personale legale a ciò indicato; d'altro canto poi, essendo il tribunale unico un giudice permanente, esso porta seco la pecca di poter essere creduto partigiano.

E qui è da osservarsi che, in tema di giustizia, non basta sempre che questa sia *di fatto* amministrata imparzialmente, ma fa d'uopo altresì che tale sia la ferma fiducia e l'intimo convincimento dei cittadini.

A conseguire quest'ultimo intento noi dobbiamo dare agli interessati una certa partecipazione alla scelta del giudice, introducendo e sviluppando su larga base lo istituto della RICUSA.

Ed eccoci così di fronte all'istituzione del GIURÌ.

La più grave delle obbiezioni che al sistema dei giurati si possa muovere procede dalla difficoltà di sceverare nel giudizio le questioni di fatto da quelle di diritto. Per ovviare a questo inconveniente sono quindi venuto nella determinazione di proporre e sostenere il sistema dello SCABINATO, il quale dovrebbe funzionare nel seguente modo:

PER I PROCESSI CORREZIONALI, tre giudici permanenti (i membri degli attuali tribunali distrettuali) e cinque giurati (così detti scabini od assessori) appositamente per ciò designati.

PER I PROCESSI CRIMINALI, una sezione del Tribunale d'Appello (tre giudici) e nove scabini.

Questo sistema, da me preconizzato, è largamente sviluppato nella Memoria più volte citata. Mi astengo pertanto dal dirne altro.

La seconda, importantissima questione che si affaccia è quella della *iniziativa dell'azione penale.*

Attualmente, noi abbiamo ben poco al riguardo: tutti possono sporgere querela ed iniziare così l'azione penale; ma viceversa non esiste, da noi, un funzionario a cui, come altrove, la legge affidi il cómpito di esaminare se, a seguito di una determinata denuncia, si debba o non si debba incoare un processo; cosicchè ad ogni denuncia deve necessariamente corrispondere una inchiesta ed un processo. D'onde gravissimi inconvenienti, specie per il fatto che numerose assai sono le denuncie sporte per futili motivi.

L'istituzione d'un magistrato che abbia ad appurare preliminarmente i fatti e dichiarare se l'inchiesta debba aver luogo o meno, è quindi per noi una manifesta necessità. E tale cómpito dovrebbe incombere al *Ministero pubblico.*

Questo riceve le denuncie, le esamina e pronuncia sulla loro ammissibilità. Vi sono dei reati di pochissima importanza, le cui circostanze di fatto son note, oppure il reo è confesso, e perchè allora far precedere una lunga inchiesta da parte del Giudice istruttore, anzichè portare la vertenza direttamente avanti il giudice?

Altra questione importante è quella del *giudizio di delibazione dell'accusa.*

Il quesito a risolvere consiste nel sapere se la *Camera d'accusa* debba essere conservata, oppure se si debba conferire il cómpito di formulare l'atto di accusa al Pubblico Ministero, come si pratica a Zurigo e nell'Impero austriaco ed altrove. Siffatta innovazione trarrebbesi dietro una grande semplificazione di tutto quanto il procedimento penale.

Notiamo però che, se anche la Camera di accusa venisse ad essere soppressa, non per questo converrebbe eliminare completamente il giudizio di delibazione; sibbene si dovrebbe – a parer nostro – introdurre una

Camera dei ricorsi penali, coll'incarico di statuire sugli *eventuali* ricorsi che venissero provocati dai funzionarj giudiziari (Pubblico Ministero ed Istruttore giudiziario) o dalle parti interessate. Essa costituirebbe una garanzia contro gli abusi delle Autorità d'accusa e d'inchiesta e — sull'istanza del reo — sarebbe anche chiamata e delibare l'accusa, a conoscere cioè dell'atto di accusa formolato dal Pubblico Ministero.

La nostra Camera d'accusa, per quanto modificata dalle recenti parziali riforme, rappresenta una magistratura assolutamente anormale. Chiusa l'inchiesta, l'incartamento del processo viene trasmesso, coi preavvisi dell'Istruttore giudiziario e del Procuratore pubblico, alla Camera in discorso, la quale decreta la messa in istato d'accusa o l'abbandono del processo, senza che contro il suo giudizio si possa aggravarsi comechessia con efficacia. Ora questo organismo è inutile, se – come attualmente – *obbligatorio,* e potrebbe invece prestare ottimi servigi, se reso – come in Austria – *facoltativo.*

Una importantissima questione, che si solleva a riguardo dell'istruzione del processo, è quella: se convenga ammettere la difesa nello stadio dell'inchiesta e come, al caso?

La vigente nostra procedura penale considera l'inchiesta come completamente segreta, epperò ne esclude la difesa onninamente.

La scienza penale, all'incontro, e le più recenti legislazioni in materia, convengono in questo: che la difesa deve poter intervenire nell'istruttoria del processo ad efficace tutela del diritto dell'imputato.

Viva è però la discussione sul punto a vedere: *in quale misura* quest'intervento debba aver luogo.

Alcune legislazioni (quella di Ginevra, per citarne una) ammettono l'intervento della difesa già fin dai primordii dell'inchiesta, — anzi l'istruzione si fa, di regola, in confronto del reo e del suo difensore, col

continuo loro intervento. Ma un tale sistema non potrebbe guari produrre dei buoni frutti nel nostro Cantone, dove gli avvocati — e ciò sia detto senza la menoma intenzione di malignare — non sono ancora abbastanza educati ad un dicevole uso di siffatte facoltà e sarebbero quindi tentati di darsi soverchia briga, nell'interesse del loro patrocinato, per disviare il giudice dalla retta strada.

Da consigliarsi resta quindi un sistema di mezzo e temperato, quale per esempio quello adottato da Zurigo. dalla Germania, dall'Austria e caldamente sostenuto dal Carrara: la difesa, cioè, avrà diritto d'intervenire ogni qualvolta si tratti di constatazioni che non possono più essere ripetute (necroscopie, autopsie, visite in luogo, ecc.).

L'intervento della difesa è poi necessario nello stadio in cui viene formolata l'accusa. – Chiusa l'istruzione, perchè non comunicarne gli atti all'imputato od al suo difensore? L'esame degli stessi può dar luogo a ricorsi tendenti a domandare la completazione degli atti, l'assunzione di nuovi testimonj, ecc., a sollevare eccezioni di perenzione dell'azione penale o altre. In vista appunto di quanto sopra, tornerebbe vantaggioso che il difensore prendesse visione degli atti prima ancora di comparire davanti al tribunale il giorno dei dibattimenti, e qui appunto troverebbe la Camera dei ricorsi un utile campo di attività.

Resterebbero ancora ad esaminare alcuni punti di minore importanza, ma sui quali è pure utile il sentire l'autorevole opinione dei presenti; questi punti sono:

1. *I rimedi di diritto* in materia penale, ossiano i mezzi con cui premunirsi contro eventuali errori; al quale scopo sarà opportuno di organizzare su larga base e la *Cassazione* e la *Revisione*.

2. Quale sarà la *posizione della parte lesa?* Essa deve avere — secondo noi — il diritto di partecipare al

processo, ed a quest' uopo converrà introdurre la così detta *azione sussidiaria della parte lesa*, perchè questa servirà di correttivo ai poteri del Pubblico Ministero e insieme di garanzia contro eventuali abusi degli stessi. Di tal guisa, se il Pubblico Ministero si mostrasse troppo severo, il prevenuto potrà rimediarvi mettendosi per la via del ricorso; se invece egli pencolasse di troppo verso l' indulgenza, vi porrebbe rimedio l' azione accordata alla parte lesa.

3. E da ultimo: L'azione privata per determinati delitti, senza il concorso del Pubblico Ministero, deve essere introdotta? Intorno a questa riforma l'oratore è molto perplesso, il pro ed il contro della medesima bilanciandosi o quasi.

Queste le grandi linee della progettata riforma. L'oratore non ha voluto esporne i particolari per la già detta ragione e per riuscire il meglio che possibile succinto.

Per l'ordine della discussione, l'on. Gabuzzi propone che si abbia a procedere in conformità del questionario allestito a cura del Dipartimento di Giustizia e di cui tutti i presenti sono in possesso.

Borella. Per l' ordine della discussione approva il questionario; deve però far osservare che le riforme proposte sono di grave importanza, alcune di esse implicano necessariamente una riforma della costituzione. A parer suo quindi, il cómpito della presente riunione dovrebb' essere limitato a determinare quali siano le novità che richiedono delle variazioni costituzionali, onde poterle proporle, al caso, già nella imminente sessione autunnale, al Gran Consiglio.

Colombi. Gli scrupoli dell' on. Borella non sono sfuggiti al rappresentante del Consiglio di Stato; per questo appunto il Dipartimento di Giustizia avrebbe voluto radunare la Commissione legislativa già varî mesi prima, la qual' cosa però, per motivi diversi, non ha potuto

aver luogo. Non crede tuttavia che le ragioni esposte dall'on. Borella sieno sufficienti per escludere l'utilità e convenienza di ogni discussione sul merito della questione. Opina, all'incontro, essere preferibile che si trattino tutti i punti di questione, onde sapere quali siano le riforme che alla Commissione sembran più indicate; che se poi tra esse ve ne fossero di tali che richiedessero una variazione della costituzione, questa potrà sempre avviarsi posteriormente a tale preconsultazione.

Desidera quindi che la discussione abbia ad estendersi a tutti gli articoli del questionario.

Coglie l'occasione per attirare l'attenzione degli on. Membri della Commissione sulle opere recentemente acquistate a cura del Dipartimento di Giustizia per uno studio approfondito di dottrina e legislazione comparata in argomento, avvertendo che si potranno consultare all'uopo anche tutti i codici di procedura penale attualmente vigenti nei Cantoni confederati, i più importanti e recenti fra i quali sono quelli di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo, in una con quelli degli Imperi austriaco e germanico. Ricorda parimenti essersi eseguiti dal Dipartimento di Giustizia dei lavori statistici interessanti circa l'amministrazione della giustizia penale nel Cantone durante gli anni 1891, 1892 e 1893.

Gabuzzi. Condivide pienamente le opinioni espresse dall'on. Colombi: noi non possiamo presentare al Gran Consiglio una domanda di revisione della costituzione in vista di una procedura penale non ancora bene stabilita. Il modo col quale la Confederazione procede nella sua attività legislativa ci serva d'esempio. Noi la vediamo difatti occuparsi della compilazione di un codice penale unitario e d'uno civile, senza che la costituzione del 1874 l'autorizzi a legiferare in proposito. Quando noi avremo bene stabilito quali riforme della attuale costituzione sian necessarie per approdare ad una procedura penale conforme ai nostri bisogni ed alle

nostre aspirazioni, allora vedremo di variare in conseguenza anche il patto costituzionale.

Seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Presidente *Bolla.* Essendo tutti presenti i membri della Commissione già intervenuti alla seduta del mattino, dichiaro riaperta la discussione, limitandola per ora alla *questione d'ordine* sollevata dall'on. Borella.

Perucchi. L'opinione espressa dall'on. Borella è — in teoria — perfettamente esatta, urta però nella pratica contro molteplici inconvenienti; ond'è che attualmente l'opinione Gabuzzi mi sembra da preferirsi. Difatti, se noi cominciamo a variare la costituzione, senza prima avere ben ponderato quali debbano essere le riforme procedurali da introdurre, potremmo correre il pericolo di vederci costretti ad organizzare una istituzione, non già perchè ne sentiamo il bisogno, ma solo perchè la medesima è omai divenuta una necessità costituzionale. È quindi desiderabile che le due riforme - della costituzione e della procedura penale - procedano di pari passo.

Rusconi. Tutto considerato, la proposta Borella è la più fondata. Il Consiglio di Stato dovrebbe allestire un progetto di riforma costituzionale, prendendo essenzialmente a base le idee esposte nella Memoria Gabuzzi, e presentarlo al Gran Consiglio; se questo lo adotta, noi elaboreremo uno schema di procedura che vi si uniformi. Procedendo altrimenti, noi corriamo l'alea di fare cosa poco gradita al Gran Consiglio, e inutile diverrebbe allora forse tutto il nostro lavoro.

Bertoni. Che cosa possiamo noi sottoporre al popolo, se ancora non sappiamo quello che vogliam fare? Il popolo ci dirà: voi proponete di cambiare l'attuale organamento giudiziario, perchè ritenete che questo non sia conforme ai bisogni e dettami di una retta

giustizia; ma quello che vi sostituirete poi lo sarà esso maggiormente?

D'onde la necessità che si conosca in precedenza che cosa noi intendiamo di proporre in fatto di riforma dell'organamento e del processo giudiziario penale.

Del resto, non è a credere che il nostro lavoro diventi completamente inutile: le idee da noi espresse e discusse, se anche non ancora mature, serviranno più tardi, e – giova sperarlo – in un avvenire non troppo lontano.

Conti. Opina essere più conveniente che si consulti avantutto il popolo sul quesito: se voglia o meno una riforma. Altrimenti procedendo, noi corriamo il rischio di vedere il nostro progetto respinto e la riforma della procedura penale rimandata alle calende greche. È poi evidente che senza qualche variazione della costituzione della costituzione ben poco si potrà riformare anche in tema di procedura penale. Il principale difetto dell'attuale situazione di cose non deriva tanto dall'organamento giudiziario per sè preso, quanto dalla mancanza di un personale veramente atto al disbrigo degli incombenti che gli vengono affidati. Laonde egli sarebbe d'avviso doversi adottare ad ogni modo l'idea di un tribunale penale *unico,* da lui già messa innanzi in un suo progetto del 1883.

Presidente *Bolla.* Crede che dagli oratori si perda di vista il carattere preconsultativo della odierna riunione. Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento di Giustizia, ci ha convocati onde sentire il parer nostro a proposito delle riforme contenute nella Memoria del sig. Gabuzzi. Qualunque sia il risultato della presente discussione, il Consiglio di Stato avrà più tardi ad esaminare se e quali riforme della costituzione esso intenda e debba proporre nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Raspini-Orelli. L'opinione espressa dall'onorevole

Presidente si trova enunciata eziandio nella circolare di convocazione: la nostra discussione deve prendere per base la citata circolare. Ultimato il nostro lavoro, noi lo presenteremo al Consiglio di Stato, il quale, nel suo saggio apprezzamento, ne farà quell' uso che crederà opportuno.

Colombi. Alcuni degli onorevoli Membri della Commissione hanno frainteso l' intenzione che ha guidato il Consiglio di Stato ed il Dipartimento di Giustizia nella convocazione della Commissione legislativa. Non si tratta già di legiferare in anticipazione per il Gran Consiglio, ma solo di discutere la materia complessa della riforma della procedura penale, onde ottenere dalle vostre deliberazioni quei lumi ed elementi che bastino per rischiarare la mente del relatore del progetto intorno alle opinioni prevalenti circa i varî istituti che si tratta di creare oppure di meglio disciplinare. La natura della presente discussione è — come fu bene osservato dall'on. Presidente — essenzialmente preconsultativa, ed il questionario non deve già *limitarla*, ma solo *agevolarla* e servirle di *guida*.

Gabuzzi. Onde introdurre maggior ordine nella discussione, vorrebbe che tutte le *proposte* fossero fatte per iscritto.

Borella. Quantunque non perfettamente convinto dalle argomentazioni avversarie, non insiste dell' altro sulla sua proposta.

Presidente *Bolla*. Poichè l' accordo è conseguito su questo punto preliminare, apro la discussione sui primi tre quesiti del questionario, che formano insieme un vicendevole annesso e connesso e vogliono quindi essere — per economia di tempo e di parole — simultaneamente trattati.

I.

« *Se sia da preferirsi l' attuale sistema del giudizio* « *di doppio grado* (tribunale di prima istanza e tribunale « d' appello) *oppure quello del giudizio unico?* ».

II.

« Nella prima ipotesi, *se non convenga sopprimere il « sistema delle prove legali?*

« Nella seconda, *se convenga istituire un* TRIBUNALE « UNICO *per l'intiero Cantone,* oppure *affidare agli attuali* « (7) *tribunali distrettuali i giudizi correzionali e ad una « sezione del tribunale d'appello i giudizi criminali?* ».

III.

« Parimenti nella seconda ipotesi (giudizio di un « unico grado), *in qual modo si dovrebbero completare, « per gli attuali tribunali, i giudizi correzionali e crimi- « nali?*

« a) *con la giurìa?*

« b) *con lo scabinato?* ».

Gabuzzi. Non crede necessario di quì ripetere quanto ha già esposto nella seduta del mattino ed è del resto contenuto nella sua Memoria. La risposta a questi tre quesiti si trova riassunta sotto il n.° 7 delle conclusioni della Memoria stessa, che suona:

« *Soppressione del sistema delle prove legali e del « giudizio di doppio grado; giudizio unico di un tribunale « composto di giudici permanenti e giurati scelti per ogni « processo. I giudici ed i giurati siedono collegialmente e « decidono tutte le questioni di fatto e di diritto che il ri- « corso solleva* » (vedi Memoria, p. 49).

Opina però che la *motivazione* delle sentenze debba essere mantenuta nel senso che il giudice indichi nella sentenza puramente e semplicemente i fatti su cui la medesima riposa, senza accennare ai motivi che glie li fanno considerare come accertati, quest'ultimo dovendo essere il risultato del suo intimo convincimento.

Borella. Voterà senza esitanza la distruzione del sistema delle *prove legali;* come pure voterà la *giurìa,* e, subordinatamente, lo *scabinato.*

Accetta parimenti l'*unico grado di giudizio*, purchè vengano introdotte delle serie garanzie, per esempio nel senso che le regole di procedura debbano essere osservate *sotto pena di nullità* anche in quei casi nei quali la regola inosservata o lesa fosse di minima importanza.

Gabuzzi. Trova fondate le osservazioni Borella e fa rimarcare che i rimedî di diritto sono appunto contemplati al n.° 8 delle sue conclusioni.

« *Come rimedî di diritto, oltre il ricorso alla Camera* « *dei ricorsi penali, la Cassazione e la Revisione* » (vedi Memoria, p. 49).

La Corte di cassazione e di revisione dovrebb'essere composta solo straordinariamente, e fuori del grembo del Tribunale di appello, quest' ultimo essendo messo già anche troppo a contributo.

Rusconi. Approva l'abolizione delle *prove legali.* Ai tribunali attuali preferisce un tribunale *unico*, sedente alla guisa della cessata Camera criminale. Con ciò si otterrebbe anche una maggiore garanzia d'imparzialità. Difatti, se a sedere in qualità di giurati sono chiamate persone appartenenti alle varie parti del Cantone, esse andrebbero molto meno soggette a considerazioni di natura locale o personale, e sarebbero anche meno esposte al pericolo della corruzione. Il tribunale unico dovrebbe statuire tanto in sede correzionale quanto in sede criminale, facendosi una sola eccezione per i reati di azione privata.

Perucchi. Condivide le opinioni espresse dall'onorevole Rusconi. Se noi manteniamo ai tribunali distrettuali le competenze in materia penale, noi avremo sempre l' inconveniente di vedere di tempo in tempo la giustizia civile incagliata per delle settimane, come già avvenne non ha guari in occasione dei processi Ginella, Scazziga e Ortelli. Ciò non si verificherebbe qualora si accettasse

la soluzione propugnata dall'on. Rusconi. Il tribunale penale potrebbe assumere – in processi correzionali – un minor numero di giurati che non pei criminali. D'altra parte, egli è contrario alla idea di costituire il tribunale unico coi membri del Tribunale d'appello: i giudici civili non devono sedere per il penale. Annuisce all'abolizione delle prove legali e si dichiara favorevole all'unico grado di giurisdizione, date, beninteso, delle serie garanzie.

Conti. In genere, le idee qui espresse collimano con quelle già contenute nel suo progetto del 1883. — Si pronuncia quindi favorevole al tribunale penale unico, all' unico grado di giurisdizione ed allo scabinato.

Gabuzzi. Egli pure avrebbe accettato il tribunale unico, con sede vagante; se non l'ha proposto, ciò deriva dalla considerazione ch' egli crede difficile di trovare il necessario personale sufficientemente istrutto: trattandosi però di pochi giudici, le difficoltà non saranno molto grandi. Egli spera, di più, che l'esempio servirà egregiamente a facilitare l'attuazione del noto postulato relativo alla riduzione dei tribunali civili.

Presidente *Bolla*. È contrario al tribunale unico per ragioni d'ordine pratico. Questo postulato, difatti, urterebbe contro una seria opposizione nel popolo. Si è parlato di processi che durano lungo tempo e che quindi incagliano la regolare amministrazione della giustizia civile. Qui però bisogna risalire alla origine di questo perditempo ed io lo trovo nell'obbligo della tenuta di un processo verbale. Ammettendosi il grado unico, la necessità di un verbale viene a scomparire ed il tempo impiegato sarà di molto diminuito. Ora, se si mette sulla bilancia l'inconveniente della sospensione per qualche giorno della giustizia civile con quello di una opposizione a tutto il progetto, io credo che meglio valga lasciare tuttora ai tribunali distrettuali l'amministrazione della giustizia penale.

Da ultimo, io mi dichiaro favorevole all' istituzione degli scabini, che sarà però opportuno di chiamare con altro nome più simpatico all'orecchio della nostra popolazione, per esempio con quello di *assessori*.

Rusconi. Vedrebbe volontieri anche lui che alla espressione « *scabinato* » se ne sostituisse un' altra più ovvia e popolare (ad es. – come disse l' on. Presidente – quella di « giudici assessori »). Opina poi che il tribunale unico dovrebbe ritenersi un requisito, più che necessario, indispensabile per l'amministrazione sollecita della giustizia. Nè troppo ci devono commuovere le eventuali opposizioni di campanile, poichè se altrimenti fosse, difficilmente noi potremmo ottenere alcunchè migliore di quanto attualmente già possediamo.

Raspini-Orelli. È favorevole al tribunale penale unico. Gli attuali tribunali distrettuali si trovano nella materiale impossibilità di sopperire alla bisogna civile ed insieme anche a quella penale. Il tribunale di Locarno siede già quasi in permanenza, eppure dura molta fatica a dar passo a' suoi incombenti. Ora bisogna notare che in materia penale un requisito essenziale per una buona giustizia è quello appunto della sua prontezza.

Bertoni. Idealmente, il tribunale unico è il miglior modo di amministrare la giustizia. Ove però non lo si voglia adottare, bisognerà conservare i sette tribunali distrettuali, perocchè una riduzione a quattro od a tre sarebbe ancor più difficile ed inattuabile.

Colombi. In via dottrinale, il tribunale unico sarebbe certamente il migliore degli istituti, ma nella pratica dobbiamo domandarci: come farà il tribunale unico a sbrigare tutte le denuncie, a prendere tutte le misure preventive e provvisionali che attualmente incombono ai presidenti? E, d'altra parte, se si vuol fare cosa che abbia per sè la certezza o almeno la vicina probabilità della desiderata attuazione, è pur forza cercar di ovviare a tutti gli scogli il cui incontro non sia assolutamente

necessario. Questa la ragione per cui il Consiglio di Stato ed il Dipartimento di Giustizia intendono di cambiare per ora il meno che sia possibile.

Si è parlato del lavoro dei tribunali distrettuali: ora è da notarsi che tale rimarco, se fondato per il tribunale di Lugano, non regge affatto o regge solo in parte a riguardo degli altri. Così, per esempio, il tribunale di Vallemaggia non ha, nel testè passato trimestre, emanato una sola sentenza!

E quanto al tribunale di Lugano, il Consiglio di Stato ci tiene a comunicare alla Commissione legislativa, per bocca di chi parla, che prossimamente esso presenterà al Gran Consiglio uno schema di decreto legislativo per la separazione del medesimo in due Sezioni.

Si è anche detto che la bisogna dei tribunali distrettuali è stata aumentata dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: ma se è vero che ad essi incombe la definizione sommaria di talune vertenze (specie di quelle per rigetto d'opposizione), sta però – d'altro lato – che presso i medesimi è proporzionatamente scemato, in cambio, il numero delle cause trattate secondo la procedura ordinaria. Parimenti, se ai presidenti dei tribunali di prima istanza fu addossato l'onere della vigilanza sugli Uffici d'esecuzione, di quest'onere essi potrebbero anche essere sgravati in avvenire, nulla impedendo che lo si accolli legislativamente invece ai vicepresidenti o ad altri. Il Consiglio di Stato quindi ed il Dipartimento di Giustizia sono — per ragioni sopratutto di pratica opportunità — favorevoli allo *statu quo* circa il numero dei tribunali penali, come lo sono — per ragioni di merito — all'unico grado di giurisdizione, all'abolizione delle prove legali ed allo scabinato.

Presidente *Bolla*. Essendovi accordo perfetto sulla

abolizione delle prove legali, metterò in votazione se si preferisca:

a) **il giurì o lo scabinato?**

b) **un tribunale unico o i tribunali distrettuali ed eventualmente la loro riduzione?**

Ad a. **Con voti 10 contro 1 risulta preferito lo scabinato.**

Ad b. **Con voti 6 contro 5 prevale l'idea della conservazione dei sette tribunali distrettuali.**

c) **Il concetto della separazione dei tribunali penali in correzionali e criminali — riunisce l'unanimità dei pareri.**

Presidente *Bolla.* Apro la discussione sul *quesito quarto* del questionario, che è così concepito:

« *Se siano da adottarsi le idee del relatore signor* « *Gabuzzi, quanto alle* ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE « PUBBLICO, *circa l'iniziativa nell'azione e nell'istruttoria* « *penale?* »

Gabuzzi. Le mie idee in proposito, espresse nella Memoria surriferita, si trovano riassunte come segue nelle proposte conclusionali che l'accompagnano:

1. L'iniziativa dell'azione penale nei reati d'azione pubblica appartiene al pubblico accusatore. Il giudice istruttore non può procedere ad un'istruttoria senza la richiesta del pubblico accusatore.

2. Nei delitti correzionali il procuratore pubblico compie direttamente le constatazioni preliminari e cita l'imputato innanzi al giudice, formulando l'atto di accusa. Per questi delitti l'istruzione preliminare avrà luogo solo eccezionalmente, quando il pubblico accusatore la reputi opportuna ed a richiesta del prevenuto.

3. Il procuratore pubblico ha facoltà di abbandonare l'accusa durante l'istruzione e dopo il compimento della stessa. Come correttivo a questo potere del pubblico accusatore è introdotta l'azione sussidiaria della parte lesa.

4. L'atto di accusa è formolato, nei delitti d'azione pubblica, dal procuratore pubblico. Non è ammesso il giudizio obbligatorio di delibazione dell'accusa. L'imputato ha però il diritto di provocare sull'atto d'accusa il giudizio della Camera dei ricorsi.

5. Nei reati d'azione privata, le funzioni dell'accusa spettano al querelante privato. Per questi delitti non si ammette di regola una istruzione preliminare. Il procuratore pubblico interviene in questi processi a sostenere l'accusa, dietro richiesta del querelante privato.

Conti. Se si vuol deferire al Ministero pubblico la istruzione delle inchieste, sarà necessario aggiungervi un segretario fisso e permanente. Già nel 1874, per ordine del Consiglio di Stato, le denuncie furono — per qualche tempo — indirizzate direttamente al pubblico Ministero; ma questa innovazione non produsse buoni frutti e ciò specialmente in vista della mancanza di un segretario fisso addetto a quell'Ufficio. Dopo breve tempo si è quindi ritornati al primitivo sistema. Crede poi sia più indicato di conservare tanto il Ministero pubblico quanto l'Istruzione giudiziaria, e vorrebbe che in ogni caso non si conservasse nel codice la dizione « Procuratore pubblico » che sembrerebbe dinotare un ufficio unipersonale, che – come tale – non basterebbe sicuramente a così vasta e complessa bisogna, sibbene quella collettiva o collegiale di « Ministero pubblico ».

Gabuzzi. Quanto alla denominazione o nomenclatura, non ha nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Conti. – A far respingere la consigliata innovazione, non dovrebbe poi bastare la semplice considerazione che nell'accennata emergenza la mede-

sima — mal presentata — non ha fatto buona prova. È stato un assurdo il voler mutare allora, con un ordine del Governo, la trafila sempre seguìta, e se ciò non ebbe favorevole esito, era cosa questa alla quale tutti potevano e dovevano aspettarsi. Presentemente invece, la questione si pone sotto un ben altro aspetto, perchè si tratta di mutare l'organismo di punto in bianco ed in via legislativa.

Tutte le denuncie — nel sistema escogitato dalla Memoria — vengono indirizzate al pubblico Ministero, il quale le esamina e decide se si debba procedere o meno ad un'inchiesta, con che verrebbero ad essere evitate moltissime inchieste, che non servono ad altro fuorchè a constatare quanto è già acquisito al processo per mezzo delle Giudicature di pace o per altra via. Che se poi credesse opportuno di aprire un'inchiesta, esso impartirà allora all'Istruttore giudiziario gli ordini occorrenti.

Compiuta l'istruttoria, il pubblico Ministero esamina di nuovo gli atti e stende l'atto di accusa, senza che faccia d'uopo di passare pel tramite, attualmente indispensabile, della Camera d'accusa.

Contro l'operato del pubblico Ministero resta poi sempre aperto il ricorso alla Camera dei ricorsi penali.

Circa alle modalità non vi sarà gran che da innovare o da creare, sendochè altre ottime legislazioni le regolino già in modo completo, e basterà il prenderle a modello.

Colombi. Al segretario fisso, da assegnarsi al pubblico Ministero, il Dipartimento aveva già pensato prima d'ora, anche indipendentemente dalla divisata riforma, lo stesso parendogli nonchè utile, veramente necessario. Il segretario, difatti, libererebbe l'ufficiale del pubblico Ministero da una gran' parte della bisogna, segnatamente da quella inerente alla corrispondenza, all'amministrazione, ecc. È questa, al postutto, una questione di poco rilievo e non è caso di arrestarvisi dell'altro.

Quanto alla innovazione proposta dal Relatore, le apprensioni dell'onorevole rappresentante la pubblica Procura non dovrebbero avere gran peso, quando si consideri che identiche discipline introdotte recentemente in alcuni Cantoni confederati vi funzionano ora perfettamente bene.

In concreto poi l'escogitata riforma porterebbe seco una riduzione della durata dei processi ed è appunto desiderio vivissimo del Consiglio di Stato e del Dipartimento di Giustizia che il tempo adoperato nella decisione dei reati di piccola importanza venga possibilmente raccorciato.

Borella. È d'accordo con l'on. Gabuzzi sul punto *primo* delle sue conclusioni.

Circa il *secondo*, riserva la propria opinione a più maturo esame. Non crede che, data l'organizzazione proposta, *due* soli procuratori possano bastare al disbrigo di tutta la bisogna delle istruttorie; bisognerà quindi aver ricorso a dei sostituti od aggiunti e fare in modo che, nei casi d'impedimento da parte di un procuratore, questi possa essere convenientemente supplito, senza che vi sia bisogno di ricorrere al procuratore di un'altra giurisdizione.

Sul *quinto* punto, all'incontro, è di una opinione assolutamente contraria a quella dell'on. Relatore. Nei reati di azione privata il pubblico Ministero non agisce tanto in qualità di accusatore, quanto in quella di pacificatore; interponendo egli la propria autorità, arriva in molti casi ad attutire gli odii ed a togliere gravi processi.

Se noi invece sopprimiamo quel punto neutrale di contatto tra le parti, quest'ultime litigheranno con sempre crescente acrimonia, ciò che non sarà per certo d'incremento al benessere sociale.

Presidente *Bolla.* — Sul *quinto* punto condivide le opinioni dell'onorevole Borella. La società è interessata in ogni reato; l'azione quindi deve essere pubblica.

Non si oppone tuttavia a che vengano introdotti degli emendamenti, come per es. quello consistente a dire che la parte civile abbia in questi casi a parlare per la prima.

Gabuzzi. Richiama qui la sua osservazione già fatta la mattina, essere egli cioè molto perplesso circa la preferenza da darsi all'una o all'altra soluzione. La tendenza della scienza penale moderna mira a ridurre il novero dei delitti di azione privata; così, per es., nel progetto di codice penale che la Confederazione Svizzera sta elaborando, la parte lesa avrebbe diritto di *non sporgere* querela, ma una volta sporta, essa *non dovrebbe* più poterla ritirare.

In ogni caso, l'oratore non farà del cambiamento proposto per i delitti di azione privata una questione essenziale.

Il presidente *Bolla* mette ai voti le proposte contenute nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 delle conclusioni Gabuzzi.

Le prime *quattro* risultano adottate senza contrasto; non così la *quinta,* che il Relatore dichiara, del resto, di abbandonare.

Presidente *Bolla.* Apre la discussione sul quesito V del questionario:

« *Se sia da preferirsi l'istituzione di una* CAMERA
« DEI RICORSI PENALI (come alla Memoria Gabuzzi), *op-*
« *pure la conservazione dell'attuale Camera d'accusa?* »

La discussione su questo punto è brevissima, il punto stesso essendo già stato sciolto implicitamente, nel suo sostanziale, dal modo con cui furono risolti i precedenti.

In altri termini, la soppressione della Camera di accusa sendo stata in massima votata, converrà necessariamente introdurre, come organo in vece sua o come rimedio di diritto, la *Camera dei ricorsi penali.*

*

Con ciò ritiensi dunque adottata senz'altro anche la proposta fatta al n.° 6 delle conclusioni della Memoria Gabuzzi:

« *Istituzione di una Camera dei ricorsi penali, a cui* « *le parti interessate nel processo penale possano insinuare* « *ricorso contro gli atti e le decisioni delle Autorità d'ac-* « *cusa e d'istruzione* » (Memoria, pag. 48).

Dal presidente *Bolla* si dichiara quindi aperta la discussione sul n.° VI del questionario:

« *Se, oltre al ricorso alla Camera dei ricorsi penali,* « *siano da introdursi anche i rimedii di diritto della* « *cassazione e della revisione?* »

Ed il quesito, che corrisponde al n.° 8 delle precitate conclusioni Gabuzzi *(Come rimedii di diritto, oltre il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, la cassazione e la revisione),* risulta esso pure unanimemente accettato, senza discussione.

Si passa alla discussione sul n.° VII del questionario:

« *Come siano da organizzarsi eventualmente:*
« *Il Ministero pubblico?*
« *L'Istruzione giudiziaria?*
« *La Camera dei ricorsi penali?*
« *I Tribunali di distretto pei giudizii correzionali?*
« *La Camera criminale pei giudizii criminali?* »

Gabuzzi. Accenna alle sue proposte in argomento, che sono contenute nel n.° 9 delle conclusioni, come sopra, nei seguenti termini:

9. Organizzazione delle Autorità come segue:

a) Un Procuratore pubblico con due sostituti, con sede a Lugano, Locarno e Bellinzona.

b) Due Istruttori giudiziarii, l'uno pel Sotto e l'altro pel Sopraceneri.

c) Una Camera dei ricorsi penali, composta di tre giudici del Tribunale d'appello.

d) I Tribunali di distretto funzionanti da Tribunali correzionali, con cinque giurati.

e) Una Camera criminale, composta di tre giudici del Tribunale di appello, con nove giurati, per giudicare sui crimini.

f) Una Corte di cassazione e di revisione, composta del presidente del Tribunale d'appello e di quattro giudici scelti fra i più competenti giuristi del Cantone.

Borella. A suo avviso, data l'organizzazione preconizzata, anche tre Procuratori pubblici non sono sufficienti; bisognerà ricorrere all'opera di sostituti o aggiunti.

Quanto alla Corte di cassazione, bisognerebbe stabilire, pei giudici che saranno chiamati a farne parte, dei requisiti di capacità (un certo numero d'anni di esercizio dell'avvocatura o d'una magistratura giudiziaria, ecc.).

In genere poi, tutte le questioni che qui si sollevano, toccano piuttosto al « dettaglio » che al principale.

Bertoni. Le proposte formolate dall'onorev. Gabuzzi prevedono diverse magistrature, i di cui membri sono presi tra i giudici d'appello. — In relazione a questo riflesso, il Tribunale di appello si è già domandato se sarà in grado di soddisfare alla bisogna che gli viene o gli vorrebb'essere affidata: e la risposta è stata affermativa, perchè si è partiti dal concetto che, venendo a scomparire, in seguito alla progettata riforma, l'appello penale, il Tribunale supremo avrà sufficiente agio per far fronte al lavoro che gli verrà attribuito, e come Camera dei ricorsi penali e come Corte di cassazione e revisione.

Gli è per tale motivo che il predetto Tribunale vede piuttosto di buon occhio il divisato cambiamento

---

Senza entrare nei particolari delle medesime, le proposte Gabuzzi vengono in massima accettate.

Presidente *Bolla*. Resterebbe, da ultimo, a discutere il quesito VIII del questionario, ossia a vedere

« *Secondo quali norme siano da eleggere o chiamare* « *a giudizio i giurati o gli scabini?* »

Essendosi però dall'onorevole Colombi osservato che la questione merita un serio e profondo esame, giacchè anche in altri Cantoni essa ha dato luogo a lunghissime discussioni e disparate deliberazioni, questo quesito è rimandato alla seduta del giorno seguente.

Colombi. Propone un' aggiunta al questionario, nel senso che si abbia ad esaminare:

quali siano i diritti della difesa nell' istruttoria.

Egli desidera vivamente di sentire su questo punto l'autorevole opinione della Commissione.

Borella. Si dichiara perfettamente d'accordo con la proposta Gabuzzi: intervento, cioè, della difesa in tutti quegli atti che non possono più ripetersi. In seguito, ossia ad inchiesta chiusa, la difesa dovrebbe avere il diritto d'inoltrare, se del caso, i proprii reclami contro l'operato del pubblico Ministero alla Camera dei ricorsi, la quale potrà magari annullare l' intera procedura.

Si professa però favorevole al segreto dell'istruzione fino al momento dei dibattimenti.

Il ricorso deve potere aver luogo *prima* dell'atto di accusa, alfine di non mettere in giuoco le suscettibilità del Ministero pubblico, vale a dire per non correre il

pericolo che quest'ultimo veda annullata un'accusa da lui già formolata.

Gabuzzi. L'opinione espressa dall'onorevole Borella, per quanto possa avere il suo lato buono, non può essere ammessa per la considerazione che il privato non può ricorrere con cognizione di causa, ove non sappia peranco se effettivamente vi sia o non vi sia accusa. E poichè l'intervento della difesa contro la istruttoria non può effettuarsi se non sotto la forma di ricorso, così è necessario che l'atto d'accusa venga emanato in precedenza.

Conti. Si potrebbero conciliare i due sistemi, ingiungendo al pubblico Ministero d'informare — nel caso di probabile contestabilità dell'istruttoria — l'accusato dell'eventuale accusa, onde possa aggravarsene ancora prima che l'accusa sia stata pronunciata.

Presidente *Bolla.* Mette le fatte proposte ai voti e la votazione dà i seguenti risultati:

È adottato:

a) l'intervento della difesa nelle contestazioni che non si possono più ripetere in appresso;

b) il ricorso deve aver luogo prima dell'apertura dei dibattimenti, ma dopo l'atto d'accusa.

Sono quindi poste in discussione diverse altre questioni, — fra le quali quelle relative alla cauzione, al carcere preventivo, alla libertà provvisoria, al risarcimento dei danni, ecc.

Ma dopo qualche scambio d'idee, si ritiene generalmente che ogni decisione al riguardo riescirebbe precoce, e non si procede quindi oltre in argomento.

Desiderando però il Dipartimento di Giustizia ed il Relatore del progetto conoscere su tale proposito la opinione della Commissione, quest'ultima esprimerà i proprii modi di vedere in via meramente teorica nella seduta del domani.

Alle ore 5. 30 la seduta è levata e rimandata al giorno susseguente.

Seduta del 19 ottobre.

La seduta è aperta alle ore 9 in presenza dei signori membri e supplenti della Commissione legislativa, nonchè degli on. Delegati, come alla seduta di jeri, meno l'on. Rusconi. I signori cons. Battaglini, Respini e Rusca scusano la loro assenza.

Presidente *Bolla*. Mette successivamente in discussione le questioni della libertà provvisoria, della nomina dei giurati e del risarcimento.

Gabuzzi. Se si volessero qui discutere tutti e singoli i punti di questione che in occasione di una riforma della procedura penale si affacciano, il lavoro di questa Commissione riuscirebbe oltremodo lungo; egli si limiterà quindi ad esporre succintamente le proprie opinioni sui punti posti in discussione.

Libertà provvisoria. Non si devono mettere in prigione preventiva dei cittadini colpevoli di piccoli reati, la cui punizione non oltrepassi, nel suo massimo, una data misura (per es., tre mesi di reclusione).

Per le imputazioni che comportano una condanna superiore a quella dianzi cennata, ma che ancora si muovono entro i limiti del correzionale, l'imputato potrà essere messo in libertà provvisoria, verso prestazione di una cauzione da commisurarsi, in ogni singolo caso, ai danni ed alle spese.

Pei crimini, invece, nessuna libertà provvisoria.

Borella. È contrario all'opinione espressa dall'onorevole Gabuzzi, che cioè la cauzione debba essere proporzionata ai danni, poichè con questo sistema si arriverebbe a stabilire delle somme esorbitanti. La base

del danno non dev' essere la sola; vi deve concorrere anche la nozione del dolo; così, nei casi di ferimento preterintenzionale, la cauzione riuscirebbe di tal guisa il più delle volte troppo elevata.

Colombi. Trova giuste le osservazioni dell'onorevole Borella e crede che il meglio sia di lasciare al giudice una certa latitudine di giudizio. Tale sistema fu già adottato ed ha fatto ottima prova in altri Cantoni; per citarne uno, in quello di Ginevra; ved. difatti l'art. 258 di quel codice d' istruzione penale, che dice: — « La Chambre d'instruction fixe le montant du cautionnement, en ayant égard *aux circonstances du crime ou du délit et au préjudice présumé* ».

Conti. Approva l'opinione degli on. Borella e Colombi, semprechè la cauzione non sia – come attualmente – limitata alle sole spese giudiziarie.

Gabuzzi. Non è contrario neppur egli alle opinioni espresse dai precedenti oratori.

Presidente *Bolla.* Sul punto della libertà provvisoria le idee della Commissione si possono dunque concretare come segue:

I. *Pei piccoli reati,* libertà provvisoria senza cauzione.

II. *Per reati di maggiore importanza,* libertà provvisoria mediante cauzione, da determinarsi sulla scorta delle circostanze di fatto e del danno causato.

III. *Per reati gravi,* nessuna libertà provvisoria.

Gabuzzi prende la parola sulla questione della *nomina dei giurati o scabini.*

Crede essenziale per la buona amministrazione della giustizia penale che gli scabini posseggano dati requisiti di onestà e di sapere. Egli proporrebbe quindi a tale mansione i *Sindaci* di tutti i Comuni del Cantone, i quali riuniscono in sè tutti i requisiti voluti di pratica,

di coltura, d'indipendenza e di fiducia popolare; oltre a ciò si eliminerebbe per tal modo la necessità di ricorrere a nuove nomine. Desidera però di sentire – al riguardo – il parere della Commissione.

Borella. È d'accordo con l'onor. Relatore in quanto dice che gli scabini devono possedere determinati requisiti: ciò è assolutamente necessario, se non si vuol correre il rischio che i giudici permanenti, perchè troppo superiori ai giurati, abbiano ad influenzare eccessivamente l'opinione di quest'ultimi.

Non può tuttavia condividere l'opinione Gabuzzi al riguardo dei sindaci. Essi sono invero insufficienti per numero a disimpegnare le mansioni inerenti allo scabinato: in date occasioni, dovrebbero allontanarsi per molti giorni dal loro Comune e l'assenza loro potrebbe ingenerare gravi inconvenienti. Si renderebbe da ultimo ancor più difficile la già per sè stessa delicata posizione del Sindaco nel nostro paese.

Presidente *Bolla.* Crede che una volta ammesso il sistema degli scabini, sia necessario adottare anche la nomina popolare dei medesimi. Senza farne proposta, egli vedrebbe volontieri che si adottasse il sistema delle circoscrizioni, cioè che due o più distretti venissero uniti assieme, cosicchè al processo intervengano giurati di distretti diversi.

Bertoni. Il popolo ha già molti funzionarj da eleggere e non è, a parer suo, indicato l'accrescerne ancora il numero. L'opinione dell'on. Gabuzzi è quindi molto pratica, ma per aumentare il numero degli scabini, e così agevolarne la ricusa, sarebbe forse bene accoppiare all'elemento dei Sindaci anche quello di altre persone già elette, come – verbigrazia – i consiglieri, i medici condotti ed altri.

Non può sottoscrivere invece all'idea del presidente Bolla, delle circoscrizioni. La scienza penale moderna indirizza il suo studio non al fatto unicamente, ma

eziandio all'individuo prevenuto, e ciò allo scopo di determinare il dolo: ora, ad una tale determinazione la conoscenza della persona e delle sue relazioni di parentele e di precedenze è indubbiamente essenziale.

Conti. Ha sentito con piacere le opinioni degli oratori precedenti. Sarebbe infatti molto utile — per lo scioglimento dei processi — se tra gli scabini sedessero dei medici e altre persone specialiste, ciò potendo illuminare viemmeglio le risultanze del processo e delle perizie.

Quanto alle circoscrizioni, egli crede che non franchi la spesa — almeno per i processi correzionali — di ricorrere a giurati di un altro distretto.

Raspini-Orelli. Condivide in massima la opinione Borella; crede però che in alcuni distretti manchino le persone aventi i requisiti dallo stesso signor Borella voluti, e ciò potrebbe condurre a delle difficoltà pratiche. Vorrebbe quindi che i requisiti in parola non fossero troppe delimitati, onde potervi supplire agevolmente in tutte le emergenze.

Colombi. Trova l'opinione Gabuzzi, a prima vista, piuttosto originale, ma in fondo molto pratica; bisognerebbe nondimeno completarla nel senso indicato dall'on. Bertoni, cioè coi deputati, coi medici condotti, ecc. Qualora poi non si volessero accettare queste proposte, bisognerebbe allora studiare la questione dell'elezione popolare, sia prendendo a base il modo usato per la elezione dei giurati federali, sia scegliendo quello usato in altri Cantoni (per es., Zurigo; ved. « Zürcherische Rechtspflege », §§ 2, 3 e 4), ma in modo che si possa organizzare su base sufficientemente larga l'istituto della ricusa da parte degli interessati.

Gabuzzi. Sentite le opinioni della lod. Commissione, si riconferma nella sua proposta: i Sindaci riassumono in sè tutte le volute qualità d'indipendenza e di capacità: noi evitiamo inoltre — per essi — una nuova nomina ed una certa qual' distinzione tra cittadini e

cittadini, la quale non può a meno di riescire impopolare.

Presidente *Bolla*. Mette in votazione le diverse proposte.

I.

a) *Se a scabini si debbano scegliere soltanto i sindaci?*

b) *Se a quello dei sindaci si debbano aggiungere anche altri elementi?*

In votazione eventuale, è accettata la massima che i sindaci debbano essere completati con altri elementi.

II.

a) *Se l'elezione popolare degli scabini debba avvenire incondizionatamente?*

b) *Oppure con determinati requisiti necessarii?*

Parimente in votazione eventuale, risulta accettata la proposta *sub b,* ossia la elezione popolare con determinati requisiti dei candidati.

III.

Votandosi poscia sull'alternativa

a) *Se la scelta debba cadere su persone che rivestono già determinate cariche?*

b) *Oppure su persone non ancora elette ad altre cariche?*

prevale il secondo sistema.

Gabuzzi prende la parola sulla questione del *risarcimento.*

Tre classi — egli dice — sono qui da prendersi in considerazione:

I. Gli arrestati dimessi dal carcere.
II. I giudicati assolti.
III. I condannati innocenti.

Bisogna stabilire come regola fondamentale che lo indennizzo non dev'essere consentito in ogni caso, ma solo in date circostanze. Qui però sorge la gravissima questione che consiste nel determinare sotto quali condizioni l'indennizzo debba essere consentito: ora, se tale questione è difficile nel caso contemplato *sub* I, essa lo è ancora più in confronto della seconda categoria, poichè si può essere assolti perchè realmente innocenti, oppure perchè non si è potuto raggiungere la prova sufficiente. Nè la questione diventa più ovvia nel sistema del libero convincimento, poichè un giudice onesto, nel dubbio, assolve. Ora, l'esame del quesito, se si debba o non si debba consentire un indennizzo, importa la separazione degli assolti in due distinte categorie, la prima delle quali comprenderà gli assolti innocenti, la seconda quegli assolti che il giudice ritiene in sè medesimo come colpevoli: la qual' cosa implica, per quest' ultima classe d'individui, una condanna morale.

In vista appunto delle precedenti considerazioni, la questione fu dichiarata insolubile.

Altrimenti invece vuol essere decisa la questione a riguardo della terza classe, ossia di quella dei *condannati innocenti:* a questi ed alla loro famiglia dev' essere indubbiamente accordato un equo risarcimento. Questa massima esiste già in embrione nella nostra procedura penale e dovrebb'essere meglio sviluppata nella riforma progettata.

In capo a breve scambio d' idee, la Commissione unanime dichiara di condividere le opinioni dell'onorevole Relatore circa l' indennizzo da consentire al condannato assolto; sugli altri due punti invece i singoli Membri riservano le loro proprie opinioni personali.

Presidente *Bolla*. Essendo così esaurite le trattande resterebbe ancora a discutersi la questione sollevata fin dal principio circa l'opportunità della riforma della procedura penale in rapporto con le necessarie modificazioni di ordine costituzionale, sulla quale prendono successivamente la parola gli onor. Perucchi, Gabuzzi, Colombi, Bolla, Borella, dopo di che la Commissione si riconferma nella decisione già presa jeri, nel senso cioè di lasciare in argomento piena libertà di apprezzamento al Consiglio di Stato, che saprà ben decidere a quale delle due correnti sia da riconoscersi più opportunamente la prevalenza.

La Commissione si occupa in appresso della *Riforma della procedura civile.*

Bellinzona — Tip. e Lit. Eredi C. Colombi